

vi è tra l'articolo 1 e l'articolo 3. Abbiamo accettato la proposta che l'esercizio del bilancio provvisorio sia autorizzato sul progetto di bilancio pel 1868. L'abbiamo accettata perchè la scelta non poteva essere differita, dovendosi fra pochi giorni procedere all'applicazione; e l'abbiamo accettata perchè era oggimai impossibile, o almeno contraddittorio, il richiamare in vita i due bilanci del 1867 per norma dell'esercizio temporaneo, mentre la Commissione generale è intenta allo studio di un bilancio unico per l'esercizio definitivo.

Nel corso dell'anno 1867 si sono verificati alcuni cambiamenti nei rapporti del bilancio generale e del particolare per somme cancellate o trasferite. Ma posto che si accetti il principio di autorizzare l'esercizio del bilancio provvisorio sul progetto del 1868, ne viene per conseguenza che un bilancio comune abbia una norma comune di vigilanza, di guarentigia, di responsabilità e di discipline. Noi l'abbiamo detto francamente nella relazione, appunto perchè non vi fosse equivoco a questo riguardo.

Prego però gli onorevoli miei colleghi di riflettere che un anno fa le riserve erano opportune ed utili, quando si diceva che non si doveva unificare a precipizio, ma procedere con maturità di consiglio; allora si credeva conveniente di applicare in sul principio la legge comunale soltanto per la parte delle elezioni, e si proponeva di non pubblicare la legge di pubblica sicurezza, quantunque il servizio di pubblica sicurezza fosse rinnovato. La forza delle cose indusse a rompere certi ritegni, e poste le premesse del sistema di unità politica ed amministrativa, a cui venne informato il nostro ordinamento, si vennero di mano in mano svolgendo le conseguenze anche nelle provincie venete non più composte a sistema di regione.

Alcuni servizi si erano già unificati prima che l'anno trascorso toccasse il suo termine. La Camera prese poscia ad unificare le leggi d'imposta. Da cosa nasce cosa; ma quando non si procede con metodo preordinato si può peccare così per l'eccesso come per il difetto. Si dice che le cose procedevano senza disagio prima della unificazione, ed io non discuterò questo punto, ma dirò che se ora le cose procedono con difficoltà, bisogna riparare alla difficoltà e togliere la confusione. Noi non possiamo disconoscere i fatti compiuti col procedimento unificativo, ed oggimai non vi è che un partito da prendere, o revocare l'unificazione con nuovi imbarazzi e dispendi, o coordinarla ne' suoi diversi elementi e rapporti.

Non giova per verità la proposta di mantenere in vigore leggi, istruzioni e pratiche che più non sono in vigore o non sono in accordo con altre leggi, con altre pratiche od altre istituzioni. Il problema non è intatto, e non si crederà per avventura che giovi di tornare indietro e disfare più o meno quanto si fece anche in larga parte con poteri legislativi diretti o delegati. E

il tornare indietro non basterebbe, perchè col tornare indietro si verrebbe soltanto a dire che la Venezia sia ricomposta a regione. Sotto l'Austria essa aveva un sistema regionale; ma parecchi servizi erano collegati col Governo centrale. Collegandosi codesti servizi anche fra noi col Governo centrale che è sottoposto a certe norme di contabilità, di vigilanza e di guarentigia, converrebbe che l'unificazione delle leggi corrispondesse alla qualità dei servizi e degli uffici ad essa relativi; altrimenti sarebbe mestieri di costituire una amministrazione separata e distinta da tutte le altre.

Al presente, sapete voi a che si possa paragonare il bilancio del Veneto? Perdonate il confronto, ma credo che si potrebbe in parte considerare come un asilo di immunità e d'impunità, qualora il potere esecutivo volesse mettervi mano per disporre di alcune somme anche fuori di ogni regola; e alla confusione delle cose si aggiunga la possibilità dell'arbitrio occulto ed impunito.

In questa condizione di cose ed urgenza di provvedimento, a noi pare che la proposta dell'articolo 3 fosse quasi una necessità. Posto il principio di un bilancio unico, posto il progetto presentato complessivamente per le provincie venete e per le altre provincie d'Italia, come si potrebbe sospendere per quelle provincie l'applicazione delle norme generali di contabilità? Noi reputiamo necessaria ed inevitabile codesta applicazione, facendo però voti per le augurate riforme.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione deve pronunciarsi, dire se accetta l'ordine del giorno.

MARINELLI, relatore. La Commissione accetta l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cappellari, quantunque non lo creda necessario, giacchè, pubblicata la legge, essa avrà il suo effetto anche per le disposizioni transitorie da quel giorno in cui sia posta in vigore. Ad ogni modo la Commissione non ha difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Ora io comincio dal mettere ai voti questo emendamento dei deputati Cappellari e Maurogò nato, il quale consiste nell'aggiungere dopo l'alinea: « La legge 11 ottobre 1863, numero 1500, sulle disponibilità, aspettative e congedi degli impiegati civili dello Stato, » quest'altro alinea: « Le disposizioni transitorie di questa legge decorreranno per le provincie venete e di Mantova dal 1° gennaio 1868. »

MINERVINI. Domando la parola per l'ordine della discussione. (*Rumori d'impazienza*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non è il caso di dar la parola sull'ordine della discussione, ora che si passa alla votazione.

MINERVINI. Sull'ordine della votazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Cosa intende dire?

MINERVINI. Accennava che l'emendamento Cappellari, se si votasse ora, pregiudicherebbe l'ordine del giorno (*Rumori*) dell'onorevole Seismit-Doda.